CAMERA DI COMMERCIO
SONDRIO

Allegato sub a) alla deliberazione n. 8/CC del 5 giugno 2023

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI CAMERALI

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, sulla base delle disposizioni normative, regolamentari e amministrative vigenti, la determinazione dei compensi e delle indennità spettanti agli Organi di governo e agli organi di controllo della Camera di commercio di Sondrio e individua i criteri generali e le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti degli organi medesimi.

Articolo 2 - Organi della Camera di Commercio

1. Ai sensi del presente regolamento sono Organi di governo della Camera di commercio di Sondrio:
   - il Presidente;
   - il Vice Presidente;
   - la Giunta;
   - il Consiglio.

   Ai sensi dell'art. 21 dello statuto camerale e dell'art. 14, comma 3, della Legge n. 580/93 e s.m.i. il Vice Presidente, nominato dalla Giunta nella prima seduta successiva alla nomina della Giunta stessa, svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente, non essendo ammessa, in base alla predetta norma statutaria, la delega permanente di funzioni da parte del Presidente o della Giunta.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo della Camera di commercio di Sondrio.

TITOLO II – EMOLUMENTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Articolo 3 – Determinazione classe dimensionale e compensi e indennità Organi di governo

1. All'avvio di ciascun mandato e per la sua intera durata il Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica, determina la classe dimensionale di appartenenza della Camera di commercio di Sondrio sulla base degli indici economici dimensionali stabiliti dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 marzo 2023 e s.m.i.., di seguito anche individuato come "decreto del 13 marzo 2023".
2. La deliberazione di cui al precedente punto 1 viene comunicata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per la sua approvazione o revisione.
3. A seguito dell'approvazione della fascia dimensionale di cui al comma 1 da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del comma 2, il Consiglio, nella prima seduta utile successiva, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica, nel rispetto delle disposizioni del decreto del 13 marzo 2023 e s.m.i.:
   a) quantifica la spesa complessiva annua per gli emolumenti degli Organi di governo;
   b) determina i compensi annui spettanti al Presidente, al Vice Presidente ed ai componenti della

Giunta;

c) determina l'indennità annua spettante ai Consiglieri.

4. L'importo della spesa complessiva, dei compensi e delle indennità di cui al comma 3 è determinato entro i limiti di legge.
5. La deliberazione di quantificazione degli importi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3 viene trasmessa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, unitamente al parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine al rispetto delle disposizioni del decreto del 13 marzo 2013 e alla copertura finanziaria della relativa spesa.
6. I compensi e le indennità di cui al comma 3 non sono cumulabili tra loro.

Articolo 4 – Determinazione indennità dei Consiglieri ed effettiva partecipazione alle sedute di Consiglio

1. L'indennità di cui alla lettera c) del comma 3 del precedente articolo 3 viene liquidata ai consiglieri proporzionalmente all'effettiva partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio.
2. Ai fini del comma 1, la partecipazione alla singola seduta si considera effettiva se di durata almeno pari ai 2/3 della durata complessiva della seduta medesima, se in presenza, ed all'intera durata della seduta, se a distanza, come risultanti dal verbale.

Articolo 5 – Liquidazioni dei compensi e delle indennità

1. Gli importi dovuti agli Organi di governo ai sensi del presente Titolo sono liquidati su base annuale con determinazione dirigenziale.
2. Nei casi di assunzione della carica in corso d'anno gli importi sono corrisposti in proporzione ai mesi di svolgimento dell'incarico. Le frazioni di mese sono arrotondate per eccesso qualora la carica sia stata rivestita per oltre metà mese; diversamente si arrotonda per difetto.
3. I dati necessari per procedere alle liquidazioni sono comunicati alla Camera di commercio utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

Articolo 6 – Prima applicazione del decreto del 13 marzo 2023.

1. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente Titolo, nei confronti degli Organi di governo in carica per il mandato 2018/2023, come previsto dal comma 3 dell'art. 5 del decreto del 13 marzo 2023, non si applicano le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 3.
2. Gli importi determinati spettanti agli Amministratori in carica in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente Titolo sono calcolati con decorrenza dal 1 marzo 2022, come previsto dal comma 1 lettera a) dell'art. 4 del decreto del 13 marzo 2023.

TITOLO III - EMOLUMENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 7 - Indennità degli Organi di controllo

1. Il Consiglio, con la deliberazione di ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di commercio, individua l'indennità spettante per tutta la durata del mandato ai componenti effettivi del Collegio medesimo, sulla base delle disposizioni vigenti.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Nei casi di assunzione o cessazione dell'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti in corso d'anno, le relative indennità sono corrisposte in proporzione ai mesi di svolgimento dell'incarico. Le frazioni di mese sono arrotondate per eccesso qualora l'incarico sia stato ricoperto per oltre metà mese; diversamente si arrotonda per difetto.

Articolo 8 - Liquidazioni delle indennità

1. Gli importi dovuti al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del presente Titolo sono liquidati su base annuale con determinazione dirigenziale.
2. I dati necessari per procedere alle liquidazioni sono comunicate alla Camera di commercio utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

TITOLO IV – RIMBORSI SPESE

Articolo 9 - Rimborso spese per la partecipazione alle riunioni degli organi

1. Ai componenti degli Organi camerali è riconosciuto, per la partecipazione alle riunioni degli stessi, formalmente convocate, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, opportunamente documentate, nei casi e nei limiti individuati dal presente Regolamento.
2. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il rimborso di cui al comma 1 è riconosciuto sia per la partecipazione alle riunioni del Collegio sia, se in diversa giornata, per la partecipazione alle riunioni degli altri Organi camerali.

Articolo 10 – Criteri di determinazione del rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni degli organi

1. Ai componenti degli Organi camerali residenti fuori del territorio del Comune di Sondrio spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i seguenti limiti:
   a. biglietto del treno, nei limiti dell'importo previsto per la classe «premium» o equivalente;
   b. biglietto di aereo di classe "economy" o equivalente;
   c. carburante per l'utilizzo del mezzo proprio, nei limiti del quinto del costo della benzina, sulla base della tariffa dei prezzi medi settimanali dei carburanti, pubblicata sul sito del Ministero competente. Il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio è consentito previa dichiarazione dell'interessato, rilasciata all'inizio e/o in corso di mandato e sotto propria responsabilità, che attesti:
      - che i mezzi di trasporto pubblici non servono il percorso e/o gli orari di percorrenza non consentono il rispetto dell'orario di convocazione della riunione;

   oppure:
      - che l'utilizzo dei mezzi pubblici risulta più oneroso dell'utilizzo del mezzo proprio o comunque quest'ultimo risulti essere più conveniente in quanto evita spese ulteriori, quali quelle del pasto o del pernottamento;

   oppure:
      - che l'utilizzo del mezzo pubblico per orari e coincidenze sia inadeguato e comporti un tempo di percorrenza per il singolo tragitto residenza-sede camerale maggiore di almeno un'ora rispetto all'utilizzo del mezzo proprio.

   La predetta dichiarazione resa dall'interessato è funzionale alla garanzia della copertura assicurativa e solleva l'Ente da responsabilità derivanti dall'uso dell'autovettura.
   d. biglietto di altro mezzo pubblico necessario per raggiungere la sede dell'ente;
   e. utilizzo di taxi, in tutti i casi in cui, per lo svolgimento dell'incarico, siano attestate condizioni tali da non consentire l'utilizzo del mezzo pubblico o dell'auto propria;
   f. in caso di viaggi aerei, le spese di parcheggio del mezzo proprio presso i terminal ed i parking aeroportuali, nei limiti di euro 50,00;
   g. il pedaggio autostradale, sulla base del biglietto o dell'estratto della documentazione attestante lo specifico pagamento.
2. I rimborsi spettanti ai sensi del presente Titolo sono liquidati entro il mese successivo a quello di presentazione di apposito modello di richiesta sottoscritto dall'interessato con indicazione delle date e degli orari di svolgimento delle riunioni degli organi a cui si è partecipato. In caso di

rimborso per l'uso del mezzo proprio il calcolo della distanza viene effettuato, di norma, dal Comune di residenza alla sede dell'Ente o, qualora più vicino alla sede dell'Ente, dal Comune indicato dall'interessato.

3. La documentazione dei costi sostenuti per il viaggio dà titolo al rimborso solo se presentata in originale. I biglietti o documenti cumulativi saranno rimborsati solo se in copia conforme all'originale, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con l'indicazione dell'amministratore camerale che allega l'originale alla propria missione.
4. In caso di prenotazione del biglietto online, alla richiesta di rimborso deve essere allegata la stampa di conferma della prenotazione ed il documento di viaggio.
5. E' previsto il rimborso del costo del biglietto di viaggio anche nei casi di rinvio o annullamento delle riunioni.

Articolo 11 - Spese di vitto e alloggio per la partecipazione alle riunioni degli organi

1. Ai componenti degli Organi camerali residenti fuori del territorio della provincia di Sondrio spetta il rimborso delle spese di alloggio per pernottamenti in alberghi fino a quattro stelle.
2. Ai componenti degli Organi camerali residenti fuori del territorio del Comune di Sondrio spetta il rimborso
   - delle spese di vitto, nel limite di euro 50,00 in caso di un solo pasto e di euro 90,00 in caso di due pasti, qualora la partecipazione alla riunione sia stata di durata superiore alle 12 ore e nei casi in cui è previsto il pernottamento ai sensi del comma 1. I due pasti sono rimborsabili in presenza di due distinte ricevute/scontrini fiscali che riportino i dati relativi alla natura ed alla quantità dei beni o servizi oggetto dell'operazione.
3. I rimborsi sono liquidati con provvedimento dirigenziale entro il mese successivo a quello di presentazione dell'apposito modello di richiesta sottoscritto dall'interessato, con indicazione delle date e degli orari di svolgimento delle riunioni degli organi a cui si è partecipato. La documentazione dei costi sostenuti dà titolo al rimborso solo se presentata in originale.
4. Nei casi di rinvio o annullamento della riunione, è previsto il rimborso della prenotazione in albergo, se non rimborsabile.

Articolo 12 - Rimborsi delle spese per missioni istituzionali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano ai componenti degli Organi camerali che, in ragione del proprio mandato, si recano fuori dal territorio del Comune di Sondrio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1 (alloggio), si applicano ai componenti degli Organi camerali che, in ragione del proprio mandato, si recano fuori dal territorio della Provincia di Sondrio.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 (vitto), si applicano ai componenti degli Organi camerali che, in ragione del proprio mandato, si recano fuori dal territorio del Comune di Sondrio.
4. Costituisce missione qualunque attività svolta dai componenti degli Organi camerali che risulti direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a riunioni o incontri formalmente convocati.
5. I componenti degli Organi camerali devono essere previamente autorizzati alla missione dal Presidente della Camera di commercio, con l'intervento del Segretario Generale. Il Presidente non necessita di autorizzazione per l'effettuazione di missioni istituzionali, pur informando della missione il Segretario Generale.
6. L'Amministratore camerale che si reca in missione e che si trova, per ragioni personali, in località diversa da quella di abituale dimora ovvero diversa dalla sede camerale, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio computate dalla località più vicina a quella della trasferta, se di importo minore rispetto a quello calcolato dal luogo di servizio o dimora abituale.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei rappresentanti camerali

nominati presso enti e soggetti terzi.

TITOLO V – TRASPARENZA

Articolo 13 – Amministrazione trasparente

1. I dati riepilogativi sintetici degli importi liquidati ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati, con cadenza annuale, entro il mese di marzo dell'anno successivo, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito camerale, dove restano pubblicati per la durata stabilita dalla legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)

LA PRESIDENTE
(Loretta Credaro)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i.